

Procedimento penale e prescrizione dell'azione disciplinare: la sentenza di condanna è un fatto esterno alla condotta, che non comporta l'applicabilità della sopravvenuta normativa prescrizionale

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino....
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campi), sentenza n. 82 del 1° giugno 2022

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, che tuttavia costituisce un fatto esterno alla condotta sicché non comporta l'applicabilità della sopravvenuta disciplina prescrizionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campi), sentenza n. 82 del 1° giugno 2022